LEGGE SUL MONOPOLIO DEI SALI E DEI TABACCHI

Art. 31

Deposito dei sali in talune zone di vigilanza doganale della Sicilia

Nelle zone di vigilanza doganale stabilite lungo il litorale delle provincie di Ragusa, Siracusa, Catania e Messina e delle isole che fanno parte di quest'ultima provincia, e' vietato tenere depositi di sale.

Sono esclusi dal divieto:

1° i depositi delle saline in regolare coltivazione;

2° i centri di popolazione agglomerata non inferiore ai diecimila abitanti.

L'Amministrazione dei Monopoli puo' autorizzare depositi di sale anche in altre localita' delle dette zone di vigilanza.

Non sono considerate deposito le quantita' di sale tenute dai venditori al minuto per il normale consumo della loro azienda.

Versione in vigore dal 24 ottobre 1942, non più in vigore dal 1 gennaio 1973 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Legge sul monopolio dei sali e dei tabacchi
Estremi	Legge 17 luglio 1942, n. 907
Titolo	Primo — Monopolio del sale
Capo	V — Tutela preventiva del monopolio
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 25 agosto 1942

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 24 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/legge-sul-monopolio-dei-sali-e-dei-tabacchi/art-31-deposito-dei-sali-in-talune-zone-di-vigilanza-doganale-della-sicilia/versione/0

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it